

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Oggetto: Art. 7 lett. b) CCNL 2019/2021 Dirigenza area sanità linee di indirizzo in materia di prestazioni aggiuntive.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal Settore Risorse Umane e Formazione dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;
RITENUTO, per motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTO il parere favorevole di cui all'articolo 4, comma 5, della legge regionale 30 luglio 2021, n. 18, sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica, del dirigente del Settore Risorse Umane e Formazione e la dichiarazione dello stesso che l'atto non necessita dell'attestazione di copertura finanziaria;

VISTA la proposta del direttore del Dipartimento Salute;

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata nell'allegato "Verbale di seduta"

DELIBERA

1. di approvare, ai sensi dell'art. 7 comma 1 lett. b) del CCNL Area Dirigenza della sanità triennio 2019/2021, le Linee di indirizzo agli Enti del SSR in materia di prestazioni aggiuntive di cui all'allegato A;
2. di autorizzare le aziende del SSR ad incrementare per l'anno 2025, a valere sul livello del finanziamento indistinto del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, la spesa per l'istituto delle prestazioni aggiuntive dei dirigenti medici secondo quanto previsto dall'art. 4 comma 11 del d.l. 27 dicembre 2024 n. 202, convertito in legge n. 15/2025 e dalla tabella n. 1 allegata allo stesso, come di seguito riportato:

AZIENDA	Risorse art. 4, c. 11 del DL 202/2024
AST PU	438.445
AST AN	362.761
AST MC	844.613
AST FM	183.689
AST AP	248.733
AOUM	394.350
INRCA	118.409
TOTALE	2.591.000

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
Francesco Maria Nocelli
Documento informatico firmato digitalmente

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Francesco Acquaroli
Documento informatico firmato digitalmente



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

L'articolo 89, comma 2, del CCNL 2019-2021 consente "in via eccezionale e temporanea, ad integrazione dell'attività istituzionale" alle Aziende o Enti di richiedere ai propri dirigenti prestazioni aggiuntive allo scopo di:

- *ridurre le liste di attesa;*
- *acquisire prestazioni aggiuntive in presenza di carenza di organico ed impossibilità momentanea di coprire i relativi posti con personale in possesso dei requisiti di legge nelle more dell'espletamento delle procedure per la copertura dei posti vacanti;*

in accordo con le équipes interessate e nel rispetto delle direttive nazionali e regionali in materia nonché dell'art. 7, comma 1, lett. b) (Confronto regionale)".

L'art 89 comma 3 del vigente CCNL prevede che la misura della tariffa oraria di cui al comma 2 da erogare per tali prestazioni è pari a 80 euro lordi omnicomprensivi a carico del bilancio dell'Azienda, al netto degli oneri riflessi; tale valore può essere elevato fino a 100 euro sulla base delle linee di indirizzo regionali. In ogni caso si applica il limite di cui all'art. 89 comma 4.

L'art. 1, comma 218 della Legge 30 dicembre 2023 n. 213 (Legge di bilancio 2024), per far fronte alla carenza di personale sanitario, ridurre le liste di attesa e il ricorso alle esternalizzazioni, estende per il triennio 2024-2026 "a tutte le prestazioni aggiuntive svolte", fino a 100 euro orari la tariffa per il personale medico.

Il successivo comma 220 autorizza, per far fronte a tale finalità, una somma pari a 200 milioni di euro a livello nazionale, di cui 5.120.000 euro sono stati assegnati alla Regione Marche secondo la tabella allegata alla stessa legge.

Con DGRM n. 822/2024 preso atto del verbale di intesa sottoscritto in data 2 maggio 2024, in esito al Confronto regionale con le OO.SS. della Dirigenza sanitaria, le suddette risorse sono state ripartite tra gli Enti del SSR sulla base dei dati relativi al totale degli accessi al Pronto Soccorso registrati nell'annualità 2023 e rilevati con il flusso EMUR-Ps nel portale nazionale NSIS dall'Agenzia Regionale Sanitaria.

Successivamente, l'art. 4, comma 11 del DL 27 dicembre 2024, n. 202 coordinato con la legge di conversione 21 febbraio 2025, n. 15 prevede che "Al fine di far fronte alla carenza di personale sanitario negli enti e nelle aziende del Servizio sanitario nazionale nonché di ridurre le liste d'attesa, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nell'anno 2025, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1, comma 220, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, possono incrementare, a valere sul livello di finanziamento indistinto del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per l'anno 2025, la spesa per prestazioni aggiuntive dei dirigenti medici e del personale sanitario del comparto sanità dipendenti dei medesimi enti e aziende nel limite degli importi lordi indicati, per ciascuna regione e provincia autonoma, nella tabella 1 allegata al presente decreto, pari complessivamente a 143.500.000 euro, di cui 101.885.000 euro per i dirigenti medici e 41.615.000 euro per il personale sanitario del comparto sanità. I compensi erogati per lo svolgimento delle prestazioni aggiuntive di cui al presente comma sono soggetti a una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

regionali e comunali pari al 15 per cento. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 218 e 219, della citata legge n.213 del 2023 in materia di prestazioni aggiuntive”.

Le risorse di che trattasi finalizzate per l'anno 2025 all'incremento della spesa per l'istituto delle prestazioni aggiuntive, a valere sul livello di finanziamento indistinto del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, sono fissate per la Regione Marche in euro 2.591.000.

Ai sensi dell'art 7 comma 1 lett. b) del CCNL Dirigenza area Sanità triennio 2019/2021 del 23/01/2024, ferma rimanendo l'autonomia contrattuale delle Aziende ed Enti nel rispetto dell'art. 40 del D.Lgs. n. 165/2001, le Regioni, previo confronto con le organizzazioni sindacali firmatarie dello stesso, possono emanare linee generali di indirizzo agli enti o aziende in materia di prestazioni aggiuntive di cui all'art. 89, comma 2 (Tipologie di attività libero professionale intramuraria) del CCNL del 23 gennaio 2024.

Ad integrazione di quanto già disposto con le DDGRR nn. 822/2024, 861/2024 e 55/2025 con il presente atto si definiscono linee generali d'indirizzo sull'istituto delle prestazioni aggiuntive e si dà applicazione all'art. 4 comma 11 del dl 27 dicembre 2024 n. 202 convertito in legge n. 15/2025 sopraccitato.

In continuità con il criterio di ripartizione già definito con DGR n. 822/2024 l'ulteriore capacità di spesa di euro 2.591.000 viene ripartita tra gli Enti del SSR secondo i dati relativi al totale degli accessi al Pronto Soccorso registrati nell'annualità 2024 e rilevati con il flusso EMUR-Ps nel portale nazionale NSIS dall'Agenzia Regionale Sanitaria.

Considerata inoltre la facoltà prevista per la Regione dall'art. 89 comma 4 del CCNL della dirigenza dell'area sanità 2019/2021 sopraccitato di operare una perequazione a livello regionale, si prevede di riservare - nell'ambito dell'incremento di spesa previsto per l'anno 2025 di tutte le AST- una quota per valorizzare il volume aggiuntivo di attività svolta nell'anno 2021 presso il Covid Hospital di Civitanova Marche pari ad euro 468.000 in favore dell'AST di Macerata.

Ciò premesso con il presente atto si autorizzano le aziende del SSR ad incrementare per l'anno 2025, a valere sul livello del finanziamento indistinto del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, la spesa per l'istituto delle prestazioni aggiuntive dei dirigenti medici secondo quanto previsto dall'art. 4 comma 11 del d.l. 27 dicembre 2024 n. 202, convertito in legge n. 15/2025 e dalla tabella n. 1 allegata allo stesso, come di seguito riportato:

AZIENDA	Risorse art. 4, c. 11 del DL 202/2024
AST PU	438.445
AST AN	362.761
AST MC	844.613
AST FM	183.689
AST AP	248.733
AOUM	394.350
INRCA	118.409
TOTALE	2.591.000



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Le risorse a disposizione di ogni Azienda per il finanziamento dell'istituto delle prestazioni aggiuntive sono pertanto quelle previste dall'art. 89 comma 4 del CCNL area sanità del 23/1/2024 incrementate delle quote assegnate a ciascuna Azienda del finanziamento di cui all'articolo 1, comma 220 della L. n. 213/2023 disposto con DGR 822/2024 per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 ed integrate , per il 2025, con le risorse del presente provvedimento.

In esito ai n. 2 incontri del 31 marzo e 15 aprile 2025 con le OO.SS. della Dirigenza Area della sanità e le Aziende del SSR con mail del 28/4/2025 è stato trasmesso il testo delle linee d'indirizzo da proporre alla Giunta regionale.

La UIL FPL ha condiviso i contenuti del documento come trasmesso.

Le altre sigle sindacali hanno evidenziato alcune criticità e non hanno ritenuto sottoscrivibile il documento.

Tutto ciò premesso si propone alla Giunta regionale l'adozione del presente

Il sottoscritto, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.

Il responsabile del procedimento

Paola Maurizi

Documento informatico firmato digitalmente

PARERE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE RISORSE UMANE E FORMAZIONE

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione.

Dichiara, altresì, che la presente deliberazione non necessita dell'attestazione di copertura finanziaria e ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.

Il dirigente del Settore

Federica Franchini

Documento informatico firmato digitalmente

PROPOSTA DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO SALUTE

Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione.

Dichiara, altresì, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.

Il direttore del Dipartimento
Antonio Draisci
Documento informatico firmato digitalmente

FIRMATARI

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE DELL'ATTO



ALLEGATO A

LINEE GENERALI D'INDIRIZZO EX ART. 7 CCNL 2019-2021 DIRIGENZA AREA SANITÀ DEL 23 GENNAIO 2024

Ai sensi dell'art 7 comma 1 del CCNL Dirigenza area Sanità triennio 2019/2021 del 23/01/2024, ferma restando l'autonomia contrattuale delle Aziende ed Enti nel rispetto dell'art. 40 del D.Lgs. n. 165/2001, le Regioni entro 90 giorni dall'entrata in vigore del contratto, previo confronto con le organizzazioni sindacali firmatarie dello stesso, possono emanare linee generali di indirizzo agli enti o aziende - anche per lo svolgimento del confronto aziendale e della contrattazione integrativa, ove previsti ai sensi dell'art. 9 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie) – e dell'art. 6 (Confronto aziendale).

Ad integrazione di quanto già disposto con le DDGGRR nn. 822/2024, 861/2024 e 55/2025 si definisce quanto segue.

Let. b) “le linee di indirizzo in materia di prestazioni aggiuntive di cui all'art. 89, comma 2 (Tipologie di attività libero professionale intramuraria) del CCNL del 23 gennaio 2024”.

L'articolo 89, comma 2, del CCNL 2019-2021 consente “in via eccezionale e temporanea, ad integrazione dell'attività istituzionale” alle Aziende o Enti di richiedere ai propri dirigenti prestazioni aggiuntive allo scopo di:

- ridurre le liste di attesa;

- acquisire prestazioni aggiuntive in presenza di carenza di organico ed impossibilità momentanea di coprire i relativi posti con personale in possesso dei requisiti di legge nelle more dell'espletamento delle procedure per la copertura dei posti vacanti;

in accordo con le équipes interessate e nel rispetto delle direttive nazionali e regionali in materia nonché dell'art. 7, comma 1, lett. b) (Confronto regionale)”.

Lo svolgimento di prestazioni aggiuntive è consentito al personale dirigente a tempo determinato e indeterminato a rapporto esclusivo secondo quanto indicato nell'art.88 comma 1 su base volontaria e a seguito di avviso di manifestazione d'interesse e secondo i limiti e le modalità indicate nel CCNL.

I dirigenti a tempo determinato assunti ai sensi della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 possono partecipare all'istituto in parola secondo quanto indicato nell'art.86 comma 3.

I dirigenti con rapporto di lavoro a impegno orario ridotto di cui all'art. 87 del CCNL 23/01/2024 non possono effettuare prestazioni aggiuntive.

È fatto divieto di effettuare prestazioni aggiuntive nella giornata di assenza a qualunque titolo.

L'attività in regime di prestazioni aggiuntive è altresì esclusa nel corso del turno di reperibilità.

L'attività di programmazione delle prestazioni aggiuntive deve essere formalizzata con apposita determina, di cui verrà data informativa alle OO.SS..

I pagamenti devono avvenire nei limiti degli atti autorizzativi, previa adozione di apposito atto di liquidazione, di norma entro il secondo mese successivo a quello in cui è stata svolta l'attività.

L'art 89 comma 3 del vigente CCNL prevede che la misura della tariffa oraria di cui al comma 2 da erogare per tali prestazioni è pari a 80 euro lordi onnicomprensivi a carico del bilancio dell'Azienda, al netto degli

oneri riflessi; tale valore può essere elevato fino a 100 euro sulla base delle linee di indirizzo regionali. In ogni caso si applica il limite di cui all'art. 89 comma 4.

In base all'art. 89 comma 4, le Aziende ed Enti garantiscono annualmente l'invarianza finanziaria del costo complessivo delle prestazioni aggiuntive, al lordo degli oneri riflessi a carico del bilancio dell'Azienda ed Ente, prendendo a riferimento il corrispondente costo complessivo sostenuto per l'anno 2021 - detratti eventuali finanziamenti derivanti da specifiche disposizioni di legge intervenute nella predetta annualità. Tale limite, previsto dal suddetto comma 4, può essere integrato con l'eventuale quota di cui all'art. 1, comma 4, lett. c) della Legge 3.8.2007, n. 120 e s.m.i., tenendo conto della eventuale perequazione e compensazione a livello regionale. Sono fatte salve le specifiche disposizioni legislative in materia che incrementano le tariffe di cui al comma 3 rendendo disponibili ulteriori risorse rispetto al limite di cui al comma 4.

L'art. 1, comma 218 della Legge 30 dicembre 2023 n. 213 (Legge di bilancio 2024), per far fronte alla carenza di personale sanitario, ridurre le liste di attesa e il ricorso alle esternalizzazioni, estende per il triennio 2024-2026 "a tutte le prestazioni aggiuntive svolte", fino a 100 euro orari la tariffa per il personale medico.

Il successivo comma 220 autorizza, per far fronte a tale finalità, una somma pari a 200 milioni di euro a livello nazionale, di cui 5.120.000 euro sono stati assegnati alla Regione Marche secondo la tabella allegata alla stessa legge.

Con DGRM n. 822/2024 preso atto del verbale di intesa sottoscritto in data 2 maggio 2024, in esito al Confronto regionale con le OO.SS. della Dirigenza sanitaria, le suddette risorse sono state ripartite tra gli Enti del SSR sulla base dei dati relativi al totale degli accessi al Pronto Soccorso registrati nell'annualità 2023 e rilevati con il flusso EMUR-Ps nel portale nazionale NSIS dall'Agenzia Regionale Sanitaria.

Successivamente, l'art. 4, comma 11 del DL 27 dicembre 2024, n. 202 coordinato con la legge di conversione 21 febbraio 2025, n. 15 prevede che *"Al fine di far fronte alla carenza di personale sanitario negli enti e nelle aziende del Servizio sanitario nazionale nonché di ridurre le liste d'attesa, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nell'anno 2025, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1, comma 220, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, possono incrementare, a valere sul livello di finanziamento indistinto del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per l'anno 2025, la spesa per prestazioni aggiuntive dei dirigenti medici e del personale sanitario del comparto sanità dipendenti dei medesimi enti e aziende nel limite degli importi lordi indicati, per ciascuna regione e provincia autonoma, nella tabella 1 allegata al presente decreto, pari complessivamente a 143.500.000 euro, di cui 101.885.000 euro per i dirigenti medici e 41.615.000 euro per il personale sanitario del comparto sanità. I compensi erogati per lo svolgimento delle prestazioni aggiuntive di cui al presente comma sono soggetti a una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 15 per cento. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 218 e 219, della citata legge n.213 del 2023 in materia di prestazioni aggiuntive"*.

In continuità con il criterio di ripartizione già definito, le parti concordano di ripartire l'ulteriore tetto di euro 2.591.000 di cui alla Legge di conversione 21 febbraio 2025, n. 15, tra gli Enti del SSR secondo i dati relativi al totale degli accessi al Pronto Soccorso registrati nell'annualità 2024 e rilevati con il flusso EMUR-Ps nel portale nazionale NSIS dall'Agenzia Regionale Sanitaria come di seguito indicato.

AZIENDA	TOTALE ACCESSI PS 2024	Percentuale su totale accessi
AST PU	115.518	21,84%
AST AN	95.576	18,07%
AST MC	99.182	18,76%
AST FM	48.388	9,15%
AST AP	65.509	12,39%
AOUM	80.462	15,22%
INRCA	24.152	4,57%
TOTALE	528.787	100,00%

Considerata inoltre la facoltà prevista per la Regione dall'art. 89 comma 4 del CCNL della dirigenza dell'area sanità 2019/2021 sopracitato di operare una perequazione a livello regionale, si concorda di riservare - nell'ambito del tetto di tutte le AST- una quota per valorizzare il volume aggiuntivo di attività svolta nell'anno 2021 presso il Covid Hospital di Civitanova Marche pari ad euro 468.000 in favore dell'AST di Macerata.

La ripartizione delle risorse che ne risulta è pertanto quella della seguente tabella:

AZIENDA	Risorse art. 4, c. 11 del DL 202/2024
AST PU	438.445
AST AN	362.761
AST MC	844.613
AST FM	183.689
AST AP	248.733
AOUM	394.350
INRCA	118.409
TOTALE	2.591.000

Tanto premesso le risorse a disposizione di ogni Azienda per il finanziamento dell'istituto delle prestazioni aggiuntive sono quelle corrispondenti al costo sostenuto dalle medesime nel 2021, detratti eventuali finanziamenti derivanti da specifiche disposizioni di legge intervenute nella predetta annualità, ed incrementate delle quote di cui all'art. 1 comma 4 lett. c) della L. 3 agosto 2007 n. 120 (c.d. Fondo Balduzzi 5% del compenso dei dirigenti che hanno effettuato la libera professione intramuraria destinate alla riduzione delle liste di attesa).

Le risorse di cui al precedente paragrafo sono altresì incrementate delle quote assegnate a ciascuna Azienda del finanziamento di cui all'articolo 1, comma 220 della L. n. 213/2023 disposto con DGR 822/2024 per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 ed integrate con il presente provvedimento.

Il Direttore Dipartimento Salute Firmato

Il Dirigente del Settore Risorse umane e Formazione Firmato

Aziende e Enti SSR

AST DI PESARO URBINO	Firmato
AST DI ANCONA	Firmato
AST DI MACERATA	Firmato
AST DI FERMO	Firmato
AST DI ASCOLI PICENO	Firmato
AOU DELLE MARCHE	Firmato
INRCA	Firmato